



MC/bl

COMUNE DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

03.02.2014

Adunanza del giorno

16

N.

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento Comunale per la disciplina delle attività dello spettacolo viaggiante.
APPROVAZIONE

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a decorrere dal

27 FEB. 2014

TERNI

27 FEB. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

17 0 MAR. 2014

ESECUTIVA IN DATA.....
ai sensi art. 134/32 dlgs 267/2000
IL SEGRETARIO GENERALE

Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:

-Pres. C.C.
- Ass
Bencivenga
- P.M.



Comune di Terni - Protocollo Generale - ACTRA01

Prot. 0030628 del 27/02/2014 ore 09:55

Tit. 001.001.008

Documento P - Registro: Interni

L'anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di febbraio alle ore 16,21 nella sala delle adunanze del Palazzo municipale di Terni si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza **straordinaria di prima** convocazione previo invito diramato a domicilio.

Con sistema di rilevazione elettronica risultano:

Pres.	Ass.
	A

Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo

Pres	Ass.		Pres	Ass.
P		PICCININI Sandro		A
P		BARTOLINI Anna		A
P		AMICI Giampiero	P	
P		TRIVELLI Sergio		A
	A	ORSINI Valdimiro		A
P		TEOFRASTI Gianfranco	P	
P		PAPARELLI Paolo		A
P		NARDINI Alida	P	
P		GIUBILEI Riccardo	P	
P		MONTI Jonathan		A
	A	VINCIARELLI Marco		A
	A	CICIONI Alessio		A
P		FINOCCHIO Giorgio		A
P		TABARRINI Valerio		A
P		VENTURA Ermanno		A
P		PENNONI Michele	P	
P		LUZZI Luzio	P	
P		NANNINI Mauro	P	
P		AQUILINI Ugolini Giorgio	P	
P		TALLARICO David	P	
		BOCCOLINI Giuseppe		
		CAMPILI Claudio		
		BALDASSARRE Antonio		
		FERRANTI Francesco Maria		
		GUARDALBEN Dario		
		BISCETTI Fabio		
		FATALE Stefano		
		BRIZI Federico		
		SALVATI Federico		
		CIAURRO Paola		
		FABRIZI Cinzia		
		CICIONI Giovanni		
		MELASECCHIE Germini Enrico		
		CRISOSTOMI Cristiano		
		VENTURI Leo		
		CHIAPPALUPI Alessandro		
		ORSINI Carlo		
		GAROFOLI Paolo		
		MAGGIOLINI Paolo		
		TALAMONTI Giocondo		

Presenti n. 26 Componenti, Assenti n. 15 Componenti
Presiede il Dott. Giorgio Finocchio, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica
Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta l'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta, alcuni in momenti diversi, i seguenti Assessori:

Bencivenga, Paci, Ricci, Malatesta, Guerra, Bucari.

Il Presidente invita a trattare il punto n. 2 all'OdG di cui all' oggetto e dà la parola all'Assessore Bencivenga per l'illustrazione.

Entrano in aula il Cons. Melasecche e la Cons. Fabrizi . I presenti sono ora 28 (ventotto).

L'Assessore Bencivenga afferma che si tratta di un nuovo regolamento della disciplina delle attività dello spettacolo

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

viaggiante, in quanto il vecchio regolamento risaliva al 1994 modificato in parte nel 2001, e definitivamente rivisitato con un decreto del 2007 che ha completamente cambiato il regolamento aggiungendo e modificando alcuni articoli che riguardano la disciplina del deposito cauzionale, dell'installazione di singole giostre e di piccoli complessi di attrazione, dei circhi equestri, delle modalità di presentazione delle domande, del periodo di svolgimento e dell'organico del luna Park invernale, delle graduatorie, dell'attrazione novità, delle sostituzioni delle attrazioni, delle aspettative e delle rinunce, delle forme associate e dell'apparato sanzionatorio (con particolare riguardo alla sanzione amministrativa pecuniaria); Omissis

Il Presidente cede la parola al Presidente della 3^a Commissione Cons. Tabarrini, il quale riferisce che la 3^a Commissione in data 11, 18 dicembre 2013 e 22 Gennaio 2014 ha esaminato il punto in oggetto esprimendo un parere FAVOREVOLE a maggioranza dei presenti (Favorevoli n. 6 (sei) , Astenuti n. 2 (due – Cons. Orsini C. Salvati).

Escono dall'aula i Cons. Giubilei, Trivelli e Monti, mentre entra il Cons. Cicioni G. I presenti sono ora 26 (ventisei).

Non ci sono richieste di intervento né dichiarazioni di voto, pertanto il Presidente pone in votazione il punto avente per oggetto: "Approvazione nuovo regolamento comunale per la disciplina delle attività dello spettacolo viaggiante", e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta redatta dalla Direzione polizia municipale prot. n. 143923 del 8.10.2013 di cui all'Atto di Giunta prot. n. 322 del 16.10.2013;

Vista la legge 18/3/1968, n.337, recante "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante" ed, in particolare, l'art. 9, commi 1 e 3, ove viene demandato alle amministrazioni comunali, rispettivamente, la predisposizione di un elenco delle aree comunali disponibili per l'installazione dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, nonché l'adozione di un regolamento che disciplini le modalità di concessione delle aree per tali specifiche attività;

Considerato che, conformemente a quanto disposto dalla legge 18/3/1968, n.337, la disciplina della concessione degli spazi ed aree pubbliche del Comune di Terni per l'installazione, sia ricorrente che occasionale, dei circhi e delle attività dello spettacolo viaggiante (attività spettacolari, trattenimenti ed attrazioni allestiti mediante attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti) è contenuta nel regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.229/1994, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.246/2000, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.197/2001;

Visto il Decreto del Ministero dell'interno 13/12/2012, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto 18/5/2007 recante le norme di sicurezza per le attività dello spettacolo viaggiante";

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 17082/114 dell'11/6/2013, con la quale vengono diramati chiarimenti ed indirizzi applicativi conseguenti all'adozione del D.M. 18/5/2007, al fine di armonizzare la disciplina di settore al contesto normativo nazionale ed internazionale, sui prodotti e sugli organismi di certificazione, nonché, ai fini della semplificazione del procedimento di registrazione di alcune tipologie di classi delle attività dello spettacolo viaggiante;

2

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Dott. Giorgio Finocchio

Ritenuto, anche alla luce dei più recenti riferimenti normativi, di modificare ed aggiornare la disciplina comunale delle attività dei circhi e dello spettacolo viaggiante sopra richiamata, al fine di consentire ai cittadini ed agli operatori del settore di disporre di uno strumento giuridico di più agile ed immediata consultazione, in ottemperanza ai principi di trasparenza e di buon andamento della Pubblica Amministrazione;

Vista la relazione illustrativa, redatta e dal funzionario responsabile del procedimento e dal dirigente Boccolini della Direzione Polizia Municipale, prot. n. 143923 dell' 08/10/2013, in conformità con quanto statuito dall'art.38, comma 4, dello Statuto, costituente parte integrante della presente deliberazione, con la quale sono state evidenziate le modificazioni proposte al vigente regolamento comunale dello spettacolo viaggiante riguardanti, in particolare, la disciplina del deposito cauzionale, dell'installazione di singole giostre e di piccoli complessi di attrazione, dei circhi equestri, delle modalità di presentazione delle domande, del periodo di svolgimento e dell'organico del luna park invernale, delle graduatorie, dell'attrazione novità, delle sostituzioni delle attrazioni, delle aspettative e delle rinunce, delle forme associate e dell'apparato sanzionatorio (con particolare riguardo alla sanzione amministrativa pecuniaria);

Considerato che alla relazione illustrativa dianzi menzionata sono stati allegati lo schema di regolamento proposto, nonché un documento costituito dal regolamento vigente (nella parte sinistra) e dallo schema di regolamento proposto (nella parte destra), ai fini della necessaria ed utile comparazione tra i due articolati normativi, costituenti parti integranti della medesima;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Colonnello Boccolini Federico Dirigente della Direzione Polizia Municipale in data 21.10.2013 ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.L.vo n.267/2000;

Visto il parere espresso dalla III ^ Commissione Consiliare prot. n. 11278 del 23.01.2014;

Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 15 (quindici), contrari 0 (zero), astenuti 11 (undici - Cons. Baldassarre Antonio, Biscetti Fabio, Brizi Federico, Cicioni Giovanni, Fabrizi Cinzia, Garofoli Paolo, Maggiolini Paolo, Melasecche Germini Enrico, Orsini Carlo, Salvati Federico, Paparelli Paolo) su 26 componenti presenti come accertato con sistema di votazione elettronica e proclamato dal Presidente

DELIBERA

- di approvare il regolamento sullo spettacolo viaggiante rimesso con la relazione illustrativa prot. n.143923 dell'08/10/2013 che in allegato è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di revocare conseguentemente il Regolamento attualmente vigente approvato con deliberazione di C.C. n..229/1994, successivamente modificato con deliberazioni di C.C. nn.246/2000 e 197/2001.

Esce dall'aula il Cons. Tallarico. I presenti sono ora 25 (venticinque)

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.

3

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Dott. Giorgio Finocchio

Allegato alla Delibera
di **CONSIGLIO COMUNALE**
n° 16 del 03.02.2014

COMUNE DI TERNI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Indice generale

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
ART. 2 - DEFINIZIONI.....	4
ART. 3 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ED AREE DA ASSEGNARE.....	4
ART. 4 - DEPOSITO CAUZIONALE.....	5

TITOLO II - ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE NON COSTITUENTI LUNA PARK.

ART. 5 - INSTALLAZIONE DI SINGOLE GIOSTRE E DI PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI.....	6
--	---

TITOLO III - COMPLESSI CIRCENSI.

ART. 6 - CIRCHI EQUESTRI.....	6
ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	7
ART. 8 - ADEMPIMENTI DEL RICHIEDENTE.....	8
ART. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	8

TITOLO IV - BALERE/TEATRI VIAGGIANTI/ESIBIZIONI AUTO E MOTO ACROBATICHE.

ART. 10 - DEFINIZIONI.....	8
ART. 11 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	9

TITOLO V - LUNA PARK.

ART. 12 - LUNA PARK TRADIZIONALE.....	9
ART. 13 - PERIODO DI SVOLGIMENTO.....	9
ART. 14 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	9
ART. 15 - ADEMPIMENTI DEL RICHIEDENTE.....	10
ART. 16 - COMMISSIONE COMUNALE LUNA PARK.....	11
ART. 17 - ORGANICO DEL LUNA PARK.....	12

ART. 18 - FREQUENTATORI FISSI -GRADUATORIE.....	12
ART. 19 - ATTRAZIONE NOVITA	13
ART. 20 - ASSEGNAZIONE DI POSTI.....	13
ART. 21 - GESTIONE DELL'ATTRAZIONE E PERSONALE COADIUTORE.....	13
ART. 22 - SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE.....	13
ART. 23 - SUBINGRESSO.....	14
ART. 24 - ASPETTATIVE E RINUNCIE	14
ART. 25 - FORME ASSOCIATIVE.....	15
ART. 26 - ATTIVITA' COMPLEMENTARI.....	15

TITOLO VI - DISPOSIZIONI COMUNI.

ART. 27 - OBBLIGHI E DIVIETI.....	15
ART. 28 - SANZIONI	16

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE.....	17
ART. 30 - NORMA DI PRIMA APPLICAZIONE.....	17

ALLEGATO:

-ELENCO AREE DISPONIBILI PER ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLO
SPETTACOLO VIAGGIANTE.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 Marzo 1968, n. 337, disciplina le modalità di rilascio delle concessioni temporanee di aree pubbliche per coloro che intendono esercitare le attività dello spettacolo viaggiante, nonché le modalità di svolgimento di tali intrattenimenti ed il rilascio delle licenze di esercizio.

ART. 2

(Definizioni)

1. Sono considerati "Spettacoli Viaggianti", ai sensi della legge 337/68, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. L'elenco di tali attività è stato approvato con decreto interministeriale del 23.04.1969 e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 3

(Istanza di partecipazione ed aree da assegnare)

1. Il titolare di autorizzazione permanente all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante che intenda installare attrazioni in aree di proprietà comunale deve munirsi della concessione per l'occupazione di suolo pubblico e dell'autorizzazione temporanea di esercizio prevista dall'art. 69 del Regio Decreto 18.06.1931 n. 773 - T.U.L.P.S., valevole per i soli giorni e luoghi indicati. L'autorizzazione di esercizio è rilasciata previo accertamento, nei modi stabiliti dalla legge, delle condizioni di sicurezza dei luoghi, delle attrazioni e dei relativi impianti.
2. Le aree comunali disponibili per l'installazione e l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante sono indicate in un apposito allegato elenco, approvato dalla Giunta Comunale ed aggiornato con periodicità annuale. L'area di Voc. STAINO è riservata, in via prioritaria, al tradizionale luna-park invernale e a manifestazioni dello spettacolo viaggiante di primaria importanza. L'inclusione nell'allegato elenco non costituisce impedimento a che le aree medesime, qualora non vengano utilizzate o richieste, possano essere concesse per altri scopi.
3. La concessione all'occupazione delle aree pubbliche è rilasciata dal Dirigente della Direzione Ambiente-Mobilità e Trasporti.

4. I veicoli adibiti all'alloggio di persone e al trasporto di materiali ed attrezzature non necessarie allo svolgimento delle attività dello spettacolo viaggiante, possono essere collocate in aree diverse da quelle indicate nell'allegato elenco.
5. Le concessioni relative all'occupazione di suolo pubblico si intendono rilasciate fatti salvi i diritti di terzi interessati.
6. L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'occupazione dell'area concessa, dal suo uso e dal funzionamento dell'attrazione.

ART. 4

(Deposito cauzionale)

1. Il titolare dell'attività dello spettacolo viaggiante, ricevuta la comunicazione dell'accoglimento dell'istanza, deve versare all'Amministrazione Comunale, secondo le modalità comunicate, un deposito cauzionale infruttifero per i motivi seguenti:
 - a) a garanzia della presenza su piazza;
 - b) a titolo di risarcimento per eventuali danni prodotti al patrimonio comunale;
 - c) a titolo di rimborso di spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per motivi legati alla manifestazione;
 - d) a copertura del mancato pagamento dei tributi dovuti.
2. Tale deposito cauzionale sarà commisurato all'attività dello spettacolo viaggiante, secondo i seguenti importi:
 - a) Euro 250,00, per ogni singola attrazione ricompresa nelle sezioni I e II del citato elenco ministeriale, l'importo complessivo della cauzione non potrà, in ogni caso, essere inferiore ad Euro 500,00;
 - b) Euro 2.500,00 per ogni singola attrazione ricompresa nelle sezioni III, IV e V del citato elenco ministeriale;
3. La cauzione viene incamerato per intero dall'Amministrazione Comunale in caso di rinuncia alla manifestazione senza giustificati motivi di cui al successivo articolo 24, comma 2.
4. La cauzione viene altresì incamerata, in tutto o in parte, dall'Amministrazione Comunale nei casi previsti dal precedente comma 1, lettere b), c) e d).
5. La cauzione viene restituita, in tutto o in parte, entro i dieci giorni successivi al termine del periodo di concessione, previo accertamento dei competenti uffici comunali; in caso di mancata riscossione entro trenta giorni, questa viene definitivamente incamerata dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO II

ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE NON COSTITUENTI LUNA PARK

ART. 5

(Installazione di singole giostre e di piccoli complessi di attrazioni)

1. La domanda, tesa ad ottenere le autorizzazioni previste per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo (licenza articolo 69 T.U.L.P.S. e concessione suolo pubblico), pena l'archiviazione, deve essere inviata, in carta legale, al Sindaco nel periodo compreso tra il 30° ed il 90° giorno precedente l'inizio della manifestazione, con le modalità e gli adempimenti previsti dai successivi articoli 14 e 15, in quanto applicabili.
2. In caso di domande concorrenti per l'area interessata la graduatoria verrà redatta in base ai criteri sotto riportati, per ordine di importanza:
 - a) maggior numero di concessioni ottenute nello stesso luogo nei 3 anni precedenti.
 - b) anzianità di iscrizione al Registro Imprese.
3. Nell'ambito di manifestazioni temporanee (fiere, sagre, feste rionali ecc.) possono essere rilasciate, con le modalità di cui al precedente comma 1, le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante anche indipendentemente dalle aree previste nell'allegato elenco di cui al precedente articolo 3. Le attrazioni potranno essere installate nell'ambito della superficie occupata dalla manifestazione principale; in ogni caso le attrazioni dovranno risultare nella planimetria generale della manifestazione che l'organizzatore è tenuto a presentare ai competenti uffici comunali.

TITOLO III

COMPLESSI CIRCENSI

ART. 6

(Circhi equestri)

1. I circhi equestri possono utilizzare le aree indicate nell'allegato elenco di cui al precedente articolo 3 per un periodo massimo di dieci giorni, salvo motivazioni particolari che possono consentire eventuali deroghe. Gli stessi non possono utilizzare l'area di Voc. Staino durante il periodo di svolgimento del tradizionale Luna-Park invernale.
2. Tra una manifestazione circense e quella successiva devono trascorrere almeno 60 giorni.

ART. 7

(Presentazione delle domande)

1. La domanda, tesa ad ottenere le autorizzazioni previste per lo svolgimento dell'attività di "CIRCO EQUESTRE", (licenza articolo 69 T.U.L.P.S. e concessione suolo pubblico), pena l'archiviazione, deve essere inviata in carta legale al Sindaco del Comune di Terni dal 1 gennaio al 30 giugno per l'attività da svolgersi il primo semestre dell'anno successivo e, dal 1 luglio al 31 dicembre per l'attività da svolgersi nel secondo semestre dell'anno successivo.
2. Nella domanda il richiedente dovrà indicare:
 - a) generalità, residenza, domicilio, codice fiscale o partita IVA;
 - b) gli estremi dell' iscrizione al Registro delle imprese, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante rilasciata dal comune di residenza e del codice identificativo di registrazione dell'attrazione;
 - c) il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività per un massimo di dieci giorni, oltre al tempo necessario per il montaggio e lo smontaggio delle strutture;
 - d) numero dei posti a sedere previsti per la piazza del Comune di Terni;
 - e) l'elenco degli animali al seguito (numero e specie);
 - f) la superficie del tendone, delle aree destinate agli animali e dei veicoli adibiti all'alloggio di persone ed al trasporto di materiali.
3. Qualora la domanda risulti incompleta o inesatta, dovrà essere integrata o rettificata, a pena di archiviazione, entro il termine che verrà comunicato all'interessato.
4. In caso di domande concorrenti verrà redatta una graduatoria in base ai criteri sotto riportati, per ordine di importanza:
 - a) maggior numero di posti a sedere previsti per la piazza del Comune di Terni;
 - b) maggiori dimensioni del tendone (prendendo, come parametro, i metri quadrati complessivi dello stesso);
 - c) non aver mai svolto l'attività nel Comune di Terni;
 - d) non aver svolto, da più tempo, l'attività nel Comune di Terni;
 - e) la data di presentazione delle istanze.

5. Entro i 90 giorni successivi alla scadenza per la presentazione della domanda, l'Amministrazione Comunale provvede ad inviare ai soggetti richiedenti comunicazione motivata.

ART. 8

(Adempimenti del richiedente)

1. In caso di esito positivo della domanda, il richiedente, entro il termine perentorio che verrà stabilito dal Dirigente, deve inviare la seguente, ulteriore documentazione:
 - a) copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, in corso di validità;
 - b) copia del certificato annuale di collaudo, in corso di validità;
 - c) attestazione del versamento della cauzione di cui al precedente articolo 4;
 - d) documentazione necessaria per l'acquisizione del parere di agibilità da parte della competente Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
2. Il mancato adempimento anche di uno solo dei punti previsti nel primo comma viene considerato come rinuncia alla manifestazione.

ART. 9

(Obblighi del concessionario)

1. Ciascun circo deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività. La rappresentanza è consentita nei casi previsti dalla legge e deve essere riportata nell'autorizzazione a carattere permanente. Resta ferma la responsabilità esclusiva del titolare o del rappresentante, che devono, comunque, essere reperibili.
2. La detenzione di animali vivi al seguito dell'impresa circense, deve essere attuata nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni vigenti in materia.

TITOLO IV

BALERE/TEATRI VIAGGIANTI/ESIBIZIONI AUTO E MOTO ACROBATICHE

ART. 10

(Definizioni)

1. Sono attività di balere, di teatro viaggiante e di esibizioni di auto e moto acrobatiche, quelle definite nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge del 18 Marzo 1968, n. 337.

ART. 11

(Presentazione delle domande)

1. La domanda, tesa ad ottenere le autorizzazioni previste per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo (licenza articolo 69 T.U.L.P.S. e concessione suolo pubblico), pena l'archiviazione, deve essere inviata, in carta legale, al Sindaco nel periodo compreso tra il 30° ed il 90° giorno precedente l'inizio della manifestazione, con le modalità e gli adempimenti previsti dai precedenti articoli 6, 7 ed 8, in quanto applicabili.

TITOLO V

LUNA PARK

ART. 12

(Luna park tradizionale)

Il Luna Park tradizionale è quello invernale.

ART. 13

(Periodo di svolgimento)

1. Il Luna Park tradizionale si svolge nel periodo natalizio e decorre dal penultimo o ultimo sabato del mese di Novembre, con presenza obbligatoria fino all'ultima domenica di Gennaio e con possibilità di proroga fino all'ultimo giorno di febbraio.
2. Durante il luna park tradizionale non potranno essere rilasciate concessioni temporanee nell'ambito del territorio urbano. L'Amministrazione Comunale si riserva deroghe particolari per l'installazione di singole attrazioni nel centro storico durante le festività natalizie.

ART. 14

(Presentazione delle domande)

1. La domanda, tesa ad ottenere le autorizzazioni previste per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo (licenza articolo 69 T.U.L.P.S. e concessione suolo pubblico), pena l'archiviazione, deve essere inviata in carta legale al Sindaco del Comune di Terni entro la data del 31 Maggio di ogni anno.
2. Nella domanda il richiedente deve indicare ed allegare:
 - a) generalità del richiedente, residenza, domicilio, codice fiscale o partita IVA;
 - b) indicazione del tipo di attrazione che si intende installare, le relative misure comprendenti le dimensioni dell'ingombro massimo esterno dell'attrazione stessa ed eventuali spazi da transennare. L'attrazione deve essere indicata

esclusivamente con la denominazione prevista nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337. In caso di denominazione non conforme, o di dichiarazione difforme, la domanda viene archiviata.

- c) generalità degli eventuali conduttori con delega scritta e accettazione firmata così come indicato nel D.M. 18 Maggio 2007;
 - d) periodo per il quale viene richiesta la concessione, comprensivo del tempo necessario per il montaggio e lo smontaggio delle strutture;
 - e) il numero, le caratteristiche e le dimensioni dei veicoli adibiti all'alloggio di persone ed al trasporto di materiali ed attrezzature;
 - f) gli estremi dell'iscrizione al Registro delle imprese, dell'autorizzazione rilasciata dal comune di residenza e del codice identificativo di registrazione;
 - g) dichiarazione attestante l'eventuale requisito di NOVITA' con allegata fotografia;
 - h) fotografia dell'attrazione se trattasi di nuova acquisizione o modifica dell'esistente;
 - i) nel caso di giochi a premi dovrà essere espressamente specificato il tipo di gioco.
3. Qualora la domanda risulti incompleta o inesatta, dovrà essere integrata o rettificata, a pena di archiviazione, entro il termine comunicato all'interessato.
4. Entro i 90 giorni successivi alla scadenza per la presentazione della domanda, l'Amministrazione Comunale provvede ad inviare ai soggetti richiedenti comunicazione motivata.
5. La mancata presentazione di richiesta di partecipazione per due volte anche non consecutive nell'arco di cinque anni comporta l'azzeramento del punteggio acquisito.

ART. 15

(Adempimenti del richiedente)

1. In caso di esito positivo della domanda, il richiedente, entro il termine perentorio che verrà stabilito dal Dirigente, deve inviare la seguente, ulteriore documentazione:
- a) copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, in corso di validità;
 - b) copia del certificato annuale di collaudo, in corso di validità;
 - c) attestazione del versamento della cauzione di cui al precedente articolo 4;

d) documentazione necessaria per l'acquisizione del parere di agibilità da parte della competente Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;

2. Il mancato adempimento anche di uno solo dei punti previsti nel primo comma viene considerato come rinuncia alla manifestazione.

ART. 16

(Commissione consultiva)

1. E' istituita una Commissione comunale consultiva così composta:

- Sindaco o suo delegato - Presidente;
- n. 4 rappresentanti delle associazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale;
- Dirigente della Direzione Ambiente Mobilità e Trasporti;
- Responsabile dell'Ufficio di Polizia Amministrativa;
- Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'ufficio di Polizia Amministrativa, senza diritto di voto. Le riunioni della Commissione sono valide solo con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti. Le decisioni della Commissione sono validamente adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. E' facoltà del Presidente invitare alle sedute i rappresentanti degli attrazionisti di cui all'art. 25, senza diritto di voto.

2. La Commissione consultiva si esprime:

- a) sull'adozione, integrazione e modificazione delle norme regolamentari;
- b) sull'individuazione delle attrazioni novità, così come definite dal successivo articolo 18;
- c) sulla predisposizione della planimetria del luna park, graficizzata dal competente ufficio comunale;
- d) sull'indicazione degli orari di apertura e di chiusura del luna park;

3. Delle riunioni verrà redatto apposito verbale a cura del segretario della Commissione.

4. Le designazioni dei Rappresentanti delle associazioni sindacali di categoria dovranno pervenire entro il 28 febbraio di ogni anno.

5. E' fatto obbligo ai componenti della Commissione di assentarsi dalle sedute in occasione dell'esame di posizioni che, direttamente o indirettamente, possano riguardarli.
6. La Commissione è convocata dal Presidente. La convocazione è effettuata in forma scritta, con notifica di avviso almeno 3 giorni prima della data indicata per la seduta; in casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire, con le modalità ritenute più opportune, 24 ore prima della seduta. La convocazione della Commissione può essere richiesta, in forma scritta, con apposita lettera sottoscritta da almeno due membri della Commissione, inoltrata all'Amministrazione Comunale, motivando le ragioni che la rendono necessaria.

ART. 17

(Organico del luna park)

1. L'organico del luna-park deve essere tale da assicurare il massimo della funzionalità, dell'attrattività e del decoro, nell'ottica di contemperare gli interessi economici degli esercenti con le aspettative del pubblico. Pertanto, l'Amministrazione Comunale, valutata la disponibilità di spazio, determina il numero e la tipologia delle attrazioni che andranno a comporre in maniera ottimale l'organico del luna-park, garantendo un giusto equilibrio fra le attrazioni destinate ai bambini e quelle rivolte ad un pubblico adulto.
2. L'elenco delle attrazioni da inserire nell'organico del luna park è stilato dal competente Ufficio Comunale ed avviene sulla scorta della graduatorie di cui al successivo art. 18.
3. Nel caso in cui permanga disponibilità di spazio, l'Amministrazione Comunale determina l'inserimento di ulteriori attrazioni, garantendo, comunque, una presenza equilibrata all'interno del parco tra attrazioni destinate ai bambini e quelle destinate ad un pubblico adulto.

ART. 18

(Graduatorie)

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, le graduatorie esistenti, suddivise per categorie di attrazioni, vengono aggiornate assegnando un punto di frequenza per ogni anno di partecipazione al luna park. In caso di eguale punteggio prevale l'anzianità di iscrizione al registro delle imprese.
2. La rinuncia alla partecipazione ad un'edizione del luna-park, senza giustificati motivi di cui al successivo articolo 24, comma 2, comporta l'automatica esclusione alla successiva edizione, la perdita del punteggio acquisito, nonché l'incameramento del deposito cauzionale da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 19

(Attrazione novità)

1. Per incrementare l'interesse del pubblico, nella composizione dell'organico del luna park, deve essere riservata una superficie per l'installazione di una "Attrazione novità" di categoria "grande" o "media". In caso di maggior disponibilità di spazio, vengono inserite ulteriori "Attrazioni novità".
2. Sono considerate "Attrazioni novità", in via prioritaria, quelle attrazioni che risultino di nuova costruzione ed abbiano caratteristiche innovative rispetto a quelle facenti parte del luna-park o, in via subordinata, non abbiano mai partecipato alla manifestazione, ovvero ne siano assenti da almeno tre anni.
3. Al titolare "dell'attrazione novità" non viene attribuito alcun punteggio per la presenza.

ART. 20

(Assegnazione di posti)

1. Agli operatori dello spettacolo viaggiante potranno essere assegnate nell'organico del luna park non più di due concessioni per l'esercizio dell'attività, fatti salvi i diritti acquisiti ed il caso di subingresso di cui al successivo articolo 23.

ART. 21

(Gestione dell'attrazione)

1. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile del funzionamento dell'attrazione ovvero, può delegare un conduttore indicandone le generalità nell'istanza di partecipazione al luna park.
2. In caso di presenza di più attrazioni facenti capo ad un unico soggetto, è obbligatoria la nomina di un conduttore per ogni attrazione, oltre quella gestita direttamente dal titolare.
3. La rappresentanza è consentita nei casi previsti dalla legge e deve essere riportata nell'autorizzazione a carattere permanente. Resta ferma la responsabilità esclusiva del titolare o del rappresentante che devono, comunque, essere reperibili.

ART. 22

(Sostituzione dell'attrazione)

1. Agli operatori dello spettacolo viaggiante, aventi una partecipazione al luna park di almeno dieci anni con la stessa attrazione, è consentita la sostituzione dell'attrazione con altra di categoria diversa, compatibilmente con gli spazi

disponibili ed a condizione che non siano presenti identiche attrazioni all'interno del tradizionale Luna Park invernale. Le sostituzioni, da effettuarsi a rotazione fra i vari operatori, sono consentite nel limite massimo annuo del 5% per ogni categoria di attrazioni.

2. A tutti gli operatori dello spettacolo viaggiante è consentita la sostituzione dell'attrazione con altra della stessa categoria, compatibilmente con gli spazi disponibili ed a condizione che non siano presenti identiche attrazioni all'interno del tradizionale Luna Park invernale.
3. La sostituzione dell'attrazione comporta la rinuncia definitiva dell'attrazione precedentemente autorizzata, mantenendo il punteggio acquisito.
4. La richiesta di sostituzione di attrazione deve essere ben evidenziata all'atto della presentazione della domanda da presentare all'Amministrazione Comunale entro il 31 maggio di ogni anno.
5. In deroga al termine di cui al precedente comma, potrà essere consentita, per l'anno in corso, la sostituzione dell'attrazione con altra identica solo per comprovati motivi di forza maggiore di cui al successivo articolo 24, comma 2, lettera b).

ART. 23

(Subingresso)

1. Il subingresso nella titolarità di un'attrazione, per causa di morte o per atto tra vivi, comporta al subentrante il riconoscimento dell'anzianità acquisita dal precedente titolare, purché sia provato l'effettivo trasferimento in proprietà dell'attrazione e purché il subentrante stesso, per la gestione di tale attrazione, abbia ottenuto la prescritta licenza d'esercizio da parte del Comune di residenza.
2. I casi di subingresso nell'azienda per atto tra vivi o conferimento a società, devono risultare da scrittura privata autenticata dal notaio o da atto pubblico. Nel caso di successione *mortis causa* la stessa deve essere provata secondo le modalità previste dalla legge.

ART. 24

(Aspettative e rinunce)

1. I titolari delle attrazioni possono chiedere un periodo di aspettativa ogni cinque anni di partecipazione consecutiva. La domanda deve essere inoltrata, in carta legale, al Sindaco entro il 31 maggio di ogni anno.
2. Dopo il 31 maggio di ogni anno la rinuncia alla partecipazione al luna park è concessa nei casi sotto indicati, purché opportunamente documentati e soggetti comunque a valutazione da parte dell'Amministrazione comunale:

- a) ricoveri ospedalieri o gravi malattie invalidanti, certificate da medici del Servizio Sanitario Pubblico, con prognosi non inferiore ai 30 giorni del titolare, del coniuge e dei figli;
- b) improvvisi e gravi guasti dell'attrazione, certificati da tecnico abilitato attraverso perizia giurata.

ART. 25

(Forme associative)

1. Se non sono già riuniti in qualche forma associativa tradizionale, gli ammessi a partecipare al parco, almeno 10 giorni prima dell'inizio dello stesso, dovranno provvedere ad eleggere annualmente una commissione interna composta da cinque membri, in rappresentanza di tutti i partecipanti al parco stesso, che collaborerà con l'Amministrazione Comunale per un miglior funzionamento del luna park.

ART. 26

(Attività complementari)

1. Sono considerate attività complementari al luna park i banchi per la somministrazione di alimenti e bevande e quelli predisposti per la vendita di dolciumi e affini.
2. Gli operatori delle attività di cui al precedente comma 1 devono essere in possesso di regolare titolo autorizzatorio, così come contemplato dalla vigente normativa in materia di commercio su area pubblica.
3. A completamento del luna park, l'Amministrazione Comunale può rilasciare delle concessioni a titolo temporaneo attingendo da un'apposita graduatoria redatta in base al seguente ordine di criteri:
 - a) anzianità di presenza all'interno del Parco;
 - b) anzianità di iscrizione al Registro Imprese.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 27

(Obblighi e divieti)

1. I titolari delle attrazioni di cui al precedente articolo 1 devono:

- a) ritirare presso i competenti Uffici comunali le necessarie autorizzazioni prima di dare inizio allo svolgimento dell'attività.
- b) rispettare l'orario di apertura e chiusura delle attrazioni, così come indicato nell'autorizzazione, nonché tenere ininterrottamente aperta e illuminata l'attrazione durante gli orari di apertura;
- c) esporre in modo chiaro ed in luogo visibile (a fronte della cassa, ove questa esista) le tariffe praticate;
- d) usare gli amplificatori del suono in modo da non disturbare la quiete ed il riposo delle persone, nonché il pubblico presente, gli altri esercenti e rispettando, comunque, le prescrizioni stabilite allo scopo dall'Autorità Comunale.
- e) mantenere la massima pulizia e decoro ove sono posizionate le attrazioni, gli animali ed i veicoli adibiti all'alloggio di persone e al trasporto di materiali nonché, alla disinfestazione, disinfezione e ripristino integrale dello stato dei luoghi alla fine dello svolgimento dell'attività;
- f) provvedere giornalmente, a proprie spese, allo smaltimento dei rifiuti organici sia liquidi, che solidi.

2. Ai titolari delle attrazioni di cui al precedente articolo 1 è vietato:

- a) installare le attrazioni oltre la data di ispezione della Commissione di Vigilanza, salvo deroga espressa;
- b) posizionarsi in modo difforme dalla planimetria approvata;
- c) smontare anche piccole parti dell'attrazione prima del termine della manifestazione, o apportare modifiche alla struttura della stessa.
- d) abbandonare la manifestazione prima dello scadere del termine fissato nell'autorizzazione;
- e) detenere animali vivi in difformità a leggi e regolamenti vigenti in materia.

ART. 28

(Sanzioni)

1. Le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, oltre ai provvedimenti disciplinari contemplati dallo stesso e fatta salva l'applicazione di diverse disposizioni di legge, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 80 a euro 480.
2. Le violazioni alle prescrizioni di cui al precedente articolo 27, comma 1, lettere e) ed f), comportano, oltre alla sanzione amministrativa di cui al precedente comma 1, la perdita del deposito cauzionale per un importo pari alle spese sostenute per il ripristino dei luoghi.

3. Le violazioni ai divieti di cui al precedente articolo 27, comma 2, comportano, oltre alla sanzione amministrativa di cui al precedente comma 1, la perdita di ogni diritto acquisito, l'esclusione dalla partecipazione all'edizione successiva e la perdita del deposito cauzionale.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 29

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nell'Albo Pretorio, ed abroga tutte le precedenti norme in materia.

ART. 30

(Norma di prima applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica a far data dalla prima manifestazione utile dopo la sua entrata in vigore.

AREE CONCESSE TEMPORANEAMENTE
PER L'ATTIVITA' DI SPETTACOLI VIAGGIANTI

Terni, Novembre 2013





Via del Centenario

Piazza della Meridiana

